

In carta libera a sensi dell'art. 19 Tab. All. B al DPR 26.10.1972 n.642.

REPERTORIO N. 15.695

RACCOLTA N. 7.277

## **COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre (18.12.2014).

In Crema e nel mio studio in Via Cavour n.22.

Avanti a me Dott. ANTONELLA FERRIGNO notaio in Crema, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sono presenti i Signori:

SCANDELLI MARIA SIMONA nata a Crema (CR) il 9 dicembre 1964 e residente a Crema (CR), Viale de Gasperi n. 25, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della societa'

"IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Crema (CR), Via A. Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01070620198 R.E.A. n. CR - 132561, iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A151146, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera A,

nonche' nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della societa'

"SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Crema (CR), Via A. Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Cremona e codice fiscale 01089850190 R.E.A. n. CR - 133778, iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A117745, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera B, nonche' nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione- legale rappresentante della societa'

"KRIKOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Crema (CR), Via Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01388950196 R.E.A. n. CR - 167120, iscritta all'Albo delle Societa' delle Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A178506, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera C,

nonche' nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione- legale rappresentante della societa'

"CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Crema (CR), Via Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01097960197 R.E.A. n. CR - 134454, iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A126300, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera D;

CROTTI CRISTINA nata a Crema (CR) il 26 aprile 1957 e residente a

Madignano (CR), Via Liberta' n. 28, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della societa'

"ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.", con sede in Crema (CR), Via Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01513040194 R.E.A. n. CR 178249, iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A211591, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera E;

SCARTABELLATI LUISA nata a Crema (CR) il 20 agosto 1968 e residente a Madignano (CR), Via Alighieri n. 35, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della societa'

"FILIKA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Crema (CR), Via Olivetti n. 19, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01134610193 R.E.A. n. CR - 144554, iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative - Sezione Cooperative a mutualita' prevalente al N. A120973, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera F;

MONFREDINI FABRIZIA nata a Crema (CR) il 5 settembre 1953 e residente a Crema (CR), Via Cappuccini n. 71/F, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della societa'

"KOALA - COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Crema (CR), Via Toffetti n. 4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 01258790193 R.E.A. n. CR - 155923, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A114906, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera G;

TIRA BRUNO nato a Cremona il 13 aprile 1950 e residente a Cremona (CR), Via Undici Febbraio n. 81, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della società'

"ALTANA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE", con sede in Cremona, Via XI Febbraio n. 66/A-68, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona e codice fiscale 00688230192 R.E.A. n. CR - 105750, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A117425, fornito degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera H;

ZOCATELLI GIOVANNI BATTISTA nato a Bussolengo (VR) l' 11 luglio 1964 e residente a Valeggio Sul Mincio (VR), Via Bastia n. 81, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della società'

"COOPERATIVA DI BESSIMO, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ONLUS", con sede in Concesio (BS),

frazione Pieve, Via Casello n. 11, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 01091620177 R.E.A. n. BS - 231523, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A128739, fornito degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera I;

TREZZI GIOVANNI BERNARDINO nato a Milano il 10 maggio 1981 e residente a Crema (CR), Via Mazzini n. 38, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della società'

"COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede in Antegnate (BG), Via Saracinesca snc Cascina Saracinesca, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 01548440161 R.E.A. n. BG - 216598, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A111161, fornito degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera L;

GAMBA FRANCO STEFANO nato a Caravaggio (BG) il 7 marzo 1964 e residente a Fornovo San Giovanni (BG), Via dei Longobardi n. 2/D, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere della società'

"L'ULIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Treviglio (BG), Via Bressana n. 35, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 01839570163 R.E.A. n. BG - 241118, iscritta

all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A113984, fornito degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera M;

MORELLI MARINA nata a Fidenza (PR) l' 1 luglio 1967 e residente a Fontanellato (PR), Via A. Moro n. 48, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante della società'

"AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede in Parma, Via G. Sidney Sonnino n. 33/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale 01520520345 R.E.A. n. PR - 160109, iscritta all'Albo delle Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente al N. A107515, fornita degli occorrenti poteri per quanto infra in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2014 il cui verbale in copia conforme qui si allega sotto la lettera N.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, dichiarano di essere società di diritto italiano e convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra le società "IGEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "SCACCO MATTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "KRIKOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", "CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "ARCHIMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.", "FILIKA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "KOALA - COOPERATIVA SOCIALE",

"ALTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", "COOPERATIVA DI BESSIMO, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS", "COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" un Consorzio in forma di Societa' Cooperativa Sociale a sensi della legge 381/1991 denominato:

"CONSORZIO SUL SERIO - Societa' Cooperativa Sociale - ONLUS".

2) La Cooperativa ha sede in Comune di Crema.

La sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'attuale indirizzo della societa' e' fissato in Via Olivetti n. 19

3) La Cooperativa ha scopo mutualistico.

Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la cooperativa esercita un'attività economica in comune con quella dei soci al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi mutualistici.

La società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini nello spirito e secondo le modalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità interna ed esterna, di rispetto della persona.

Operando secondo queste finalità intende svolgere in modo stabilmente

organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire i propri soci nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le cooperative sociali e gli enti pubblici e privati del territorio, in particolare nel distretto cremasco.

Primario scopo è la sperimentazione di sviluppo di attività in co-progettazione con gli attori territoriali, per realizzare modalità innovative di welfare generativo comunitario e ricerca di risorse aggiuntive in sinergia.

La Società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La società, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, la stessa si propone di:

a) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socio assistenziali, educativi e/o sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della L.381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato



di disagio, tra cui, a titolo esemplificativo, minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale delle persone che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione nei settori in cui operano le cooperative associate, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali. La Società intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, in special modo i portatori di interesse, le famiglie, le associazioni di rappresentanza, i volontari, i fruitori dei servizi ed Enti con finalità solidaristiche attuando in co-progettazione la gestione delle risorse territoriali.

c) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza gestionale, tecnico amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa. Fornire altresì supporto consulenziale e tecnico per la implementazione di sistemi di qualità orientati al continuo miglioramento delle attività e dei servizi da esse svolti;

d) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali allo sviluppo delle cooperative stesse favorendo la crescita delle comunità locali in cui operano;

e) promuovere e gestire attività di progettazione integrate con le proprie associate per la continua innovazione dei servizi e il reperimento di risorse aggiuntive;

f) promuovere negli interessi delle cooperative associate gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti finalizzati all'esecuzione di lavori opere, servizi e forniture. La società potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazione temporanee di impresa per iniziative in tal senso analoghe ad esse, regolando fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuendo nel modo piu' efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

g) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, privati e con il mondo imprenditoriale e dell'associazionismo locale;

h) gestire attività di formazione, addestramento, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative. I destinatari delle azioni formative e orientative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento;

i) progettare, organizzare e gestire corsi e attività di formazione, addestramento e aggiornamento professionale nell'ambito del sistema educativo, di istruzione e formazione professionale nonché attività di orientamento, tutoraggio e accompagnamento al lavoro anche mediante la promozione e l'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di

tirocini formativi e di orientamento; l'insieme di queste attività potranno essere eventualmente realizzate anche con finanziamenti pubblici regionali, nazionali, comunitari e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture;

l) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti e servizi, ed offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;

m) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

n) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi sociali promuovendo e coordinando studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dalle cooperative associate;

o) la società può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini. L'utilizzo verrà regolato da apposito regolamento.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili

alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società potrà contrarre prestiti, mutui, finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti a ciò autorizzati nonché stipulare garanzie fideiussorie, polizze o altre operazioni necessarie per il conseguimento delle proprie finalità e di quelle delle cooperative consorziate.

La società può promuovere o realizzare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei consorziati e concedere alle cooperative consorziate la propria garanzia e fideiussione, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o allo ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

5) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2064.

6) Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge.

I componenti dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno dando atto che il corrispondente importo dovrà essere versato nelle casse sociali entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Il capitale iniziale è pertanto di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

7) La Cooperativa è regolata dalle norme di quest'atto e dallo statuto sociale, composto di 50 articoli, che si allega a quest'atto sotto la lettera O, per formarne parte integrante e sostanziale.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che resteranno in carica per tre esercizi, con i poteri di cui all'art. 36 dello statuto sociale.

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

BATTINI ENRICO nato a Codogno il 23 settembre 1978 e residente a Piacenza, Strada della Maganza n. 68/N,

BONIS MARCO nato a Negrar (VR) l'8 marzo 1981 e residente a Verona, Via Rinaldo da Villafranca, n. 3,

MONFREDINI FABRIZIA predetta,

RICCI LUCIANO nato a Crema il 7 gennaio 1961 e residente a Ripalta Arpina, Vicolo Madre Teresa di Calcutta n. 46,

SANGIOVANNI MARIA nata a Capralba il 21 aprile 1959 e residente a Capralba, Via Verdi n. 6,

FERABOLI GABRIELLA nata ad Asola il 9 settembre 1956 e residente a Monticelli Brusati, Via Sereto n 3/Q,

e SCANDELLI MARIA SIMONA predetta.

Di essi la sig.ra Scandelli Maria Simona viene nominata Presidente e il sig. Ricci Luciano Vice Presidente.

10) La sig.ra Scandelli Maria Simona viene delegata a svolgere ogni pratica occorrente per la legale costituzione della Cooperativa.

11) I comparenti delegano me Notaio a svolgere tutte le formalita' previste dalla legge per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, ivi compresa l'iscrizione della nomina degli amministratori nel Registro medesimo.

12) Le spese del presente e conseguenti sono a carico della Cooperativa. L'importo complessivo delle spese di costituzione ammonta a circa Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero).

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H,

I, L, M, N.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno approvato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli di cui occupa quattordici pagine intere e sin qui della quindicesima.

Viene sottoscritto alle ore 17:50 (diciassette e minuti cinquanta).

F.TO MARIA SIMONA SCANDELLI

F.TO CRISTINA CROTTI

F.TO LUISA SCARTABELLATI

F.TO FABRIZIA MONFREDINI

F.TO TIRA BRUNO

F.TO GIOVANNI BATTISTA ZOCCATELLI

F.TO TREZZI GIOVANNI BERNARDINO

F.TO GAMBA FRANCO STEFANO

F.TO MARINA MORELLI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)





Allegato O all'atto N. 15.695/7.277 Rep

## **STATUTO**

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### **ART. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituito, ai sensi dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni, un consorzio in forma di Società Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 381/1991, denominate:

**"Consorzio SUL SERIO – Società Cooperativa Sociale - Onlus "**

La società ha sede in Crema (CR).

La società potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### **ART. 2 (Durata)**

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2064 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### TITOLO II

#### SCOPO – OGGETTO

##### **ART. 3 (Scopo)**

Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la cooperativa esercita un'attività economica in comune con quella dei soci al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi mutualistici.

La società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini nello spirito e secondo le modalità

previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità interna ed esterna, di rispetto della persona.

Operando secondo queste finalità intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire i propri soci nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le cooperative sociali e gli enti pubblici e privati del territorio, in particolare nel distretto cremasco.

Primario scopo è la sperimentazione di sviluppo di attività in co-progettazione con gli attori territoriali, per realizzare modalità innovative di welfare generativo comunitario e ricerca di risorse aggiuntive in sinergia.

La Società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La società, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **ART. 4 (Oggetto)**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, la stessa si propone di:

a) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socio assistenziali, educativi e/o sanitari di cui alla lettera a)

art. 1 della L.381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui, a titolo esemplificativo, minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale delle persone che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione nei settori in cui operano le cooperative associate, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali. La Società intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, in special modo i portatori di interesse, le famiglie, le associazioni di rappresentanza, i volontari, i fruitori dei servizi ed Enti con finalità solidaristiche attuando in co-progettazione la gestione delle risorse territoriali.

c) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza gestionale, tecnico amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa. Fornire altresì supporto consulenziale e tecnico per l'implementazione di sistemi di qualità orientati al continuo miglioramento delle attività e dei servizi da esse svolti;

d) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali

allo sviluppo delle cooperative stesse favorendo la crescita delle comunità locali in cui operano;

e) promuovere e gestire attività di progettazione integrate con le proprie associate per la continua innovazione dei servizi e il reperimento di risorse aggiuntive;

f) promuovere negli interessi delle cooperative associate gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti finalizzati all'esecuzione di lavori opere, servizi e forniture. La società potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazione temporanee di impresa per iniziative in tal senso analoghe ad esse, regolando fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuendo nel modo piu' efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

g) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, privati e con il mondo imprenditoriale e dell'associazionismo locale;

h) gestire attività di formazione, addestramento, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative. I destinatari delle azioni formative e orientative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento;

i) progettare, organizzare e gestire corsi e attività di formazione, addestramento e aggiornamento professionale nell'ambito del sistema educativo, di istruzione e formazione professionale nonché attività di orientamento, tutoraggio e accompagnamento al lavoro anche mediante la promozione e l'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di tirocini formativi e di orientamento; l'insieme di queste attività potranno essere eventualmente realizzate anche con finanziamenti pubblici regionali, nazionali, comunitari e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture;

l) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti e servizi, ed offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;

m) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

n) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi sociali promuovendo e coordinando studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dalle cooperative associate;

o) la società può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini. L'utilizzo verrà regolato da apposito

regolamento.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La società potrà contrarre prestiti, mutui, finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti a ciò autorizzati nonché stipulare garanzie fideiussorie, polizze o altre operazioni necessarie per il conseguimento delle proprie finalità e di quelle delle cooperative consorziate.

La società può promuovere o realizzare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei consorziati e concedere alle cooperative consorziate la propria garanzia e fideiussione, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera

del Consiglio di Amministrazione.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o allo ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minima stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le società cooperative sociali e loro consorzi che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci le cooperative sociali in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della società, salvo valutazione del

Consiglio di Amministrazione.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La società potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci annessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, cooperative sociali in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 2 anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria Speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di



partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanta non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

###### **Art. 7 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

###### **Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successive art. 23, punto primo lettera b, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €

500 ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno cinque azioni.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

**Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicata dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10.

**Art. 10 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti nelle Assemblee della società i seguenti voti:

- 1 voto per conferimento non superiore a 30.000 Euro
- 2 voti per conferimento non superiore a 60.000 Euro
- 3 voti per conferimento non superiore a 90.000 Euro
- 4 voti per conferimento non superiore a 120.000 Euro
- 5 voti per conferimento superiore a 120.000 Euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinate dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.

Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci cooperatori il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Nella domanda di ammissione il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

#### **Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo, a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica del recesso stesso. Oltre a quanta espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

### TITOLO V

#### AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI

#### STRUMENTI DI DEBITO

#### **Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)**

Con deliberazione dell'Assemblea, la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L.59/92.

In tal caso la società può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un

ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificate e depositate presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una

remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

### **Art. 13 (Assemblea speciale)**

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessaria o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

### **Art. 14 (Recesso)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della società, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

#### **Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la società potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche i diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. cc, in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## TITOLO VI

### IL RAPPORTO SOCIALE

#### **Art. 16 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro indirizzo di posta elettronica in uso;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) l'indicazione della effettiva attività sociale svolta;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- 3) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;



- 4) copia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro delle Imprese e all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- 5) visura camerale aggiornata;
- 6) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della società ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotate, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrative allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 17 (Obblighi dei soci)**

I soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione della società;

d) a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dalla società;

e) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

f) ad applicare ai propri lavoratori sia soci che non il contratto nazionale per le cooperative sociali sottoscritto da Confcooperative-Federsolidarietà ovvero altri contratti che, coerentemente con gli obiettivi sociali e mutualistici della cooperativa, prevedano condizioni economiche più vantaggiose per i lavoratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

#### **Art. 18 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento

o liquidazione.

### **Art. 19 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere il giorno seguente la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successive. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione delle stesso sul libro dei soci.

### **Art. 20 (Esclusione)**

L' esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinate svolgimento delle attività sociali;

e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società.

L'esclusione comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta

giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

L' esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 43 e seguenti del presente statuto.

#### **Art. 22 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successive art. 26. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

**Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o cessati, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposite regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

## PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### **Art. 24 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

A) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a € 500 ciascuna;

B) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

C) dai conferimenti rappresentati delle Azioni di Partecipazione Cooperative;

D) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari.

2) della riserva legale fermata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o cessati;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formate con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude pertanto l'emissione dei certificati azionari e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conseguente all'iscrizione al Libro dei Soci. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della società.

### **Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli

Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Art. 26 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione



informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidate, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla percentuale stabilita per gli altri soci;
- d) a remunerazione del capitale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dei possessori di strumenti finanziari partecipativi nella misura determinata dalla delibera di emissione, fermi in ogni caso i limiti imposti

dalla legge per il mantenimento della qualifica a mutualità prevalente;

e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure di riserve divisibili tra i soci non cooperatori. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci cooperatori durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

#### **Art. 27 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposite regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.

2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e/o servizi forniti ai soci o in relazione alle transazioni avvenute.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta

anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

## TITOLO VIII

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 28 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore legale o i Revisori legali per la revisione legale dei conti, se nominati.

#### **Art. 29 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, mediante fax o posta elettronica, purché siano stati iscritti nel libro soci, a richiesta dei medesimi, il numero fax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuate dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea sulla stampa locale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i

soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avvenimenti Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;

2) delibera in merito a programmi di capitalizzazione della società;

3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;

- 4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominata e, ove richiesto, del soggetto o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci, al soggetto o soggetti deputati alla revisione legale dei conti, se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessaria, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti

previsti dall'art. 2365 del codice civile.

### **Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

### **Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

### **Art. 33 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti dei soci. All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî che devono essere soci o amministratori. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art.10, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberate dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Non è ammesso il voto segreto.

### **Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori, che siano legali rappresentanti, amministratori e soci degli stessi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

#### **Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di



ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audio conferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le

seguente condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 38 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea,

quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 39 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 del codice civile.

#### **Art. 40 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 41 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Un membro effettivo va scelto tra i soci sovventori se da essi richiesto. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Al Collegio Sindacale, quando nominato, può essere attribuito anche la revisione legale dei conti a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 42 (Revisione legale dei conti)**

Nel caso in cui non sia stata nominato il Collegio Sindacale o che questa non sia costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'assemblea dei soci, è esercitata ai sensi

di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. La revisione legale dei conti è documentata dall'organo incaricato in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

#### **Art. 43 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da

Confcooperative, ove costituito; in difetto il tentativo di conciliazione sarà esperito presso la Camera di Commercio promossa dalla CCIAA di Cremona.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

**Art. 44 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto societario e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nella svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

#### **Art. 45 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art.46 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art.47 (Liquidazione del patrimonio).**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa e dai possessori di strumenti finanziari per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art.48 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi



mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperative, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 50 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Crema, 18 (diciotto) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

F.TO MARIA SIMONA SCANDELLI

F.TO CRISTINA CROTTI

F.TO LUISA SCARTABELLATI

F.TO FABRIZIA MONFREDINI

F.TO TIRA BRUNO

F.TO GIOVANNI BATTISTA ZOCCATELLI

F.TO TREZZI GIOVANNI BERNARDINO

F.TO GAMBA FRANCO STEFANO

F.TO MARINA MORELLI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

REGISTRATO A CREMONA IL 29 DICEMBRE 2014 NUMERO 9775 SERIE  
1T, CON EURO 200,00.